

CANTON DEI GRIGIONI



COMUNE DI MESOCCO

REGOLAMENTO PER LA RETRIBUZIONE DI AUTORITÀ, COMMISSIONI E DIPENDENTI COMUNALI

SOMMARIO

I. PREMESSA	3
Art. 1 Premessa	3
II. AUTORITA'	3
Art. 2 Consiglio comunale.....	3
Art. 3 Sindaco.....	3
Art. 4 Municipali.....	3
III. COMMISSIONI E UFFICIO ELETTORALE.....	5
Art. 5 Commissioni comunali.....	5
Art. 6 Ufficio elettorale.....	5
IV. DIPENDENTI COMUNALI	5
Art. 7 Dipendenti comunali.....	5
Art. 8 Natura dell'impiego e autorità competenti	5
Art. 9 Disdetta ordinaria.....	5
Art. 10 Orario di lavoro	5
Art. 11 Premi dell'assicurazione indennità malattia e infortuni.....	6
Art. 12 Retribuzione	6
Art. 13 Adeguamento del salario.....	6
Art. 14 Aumenti e riduzioni straordinari dello stipendio.....	6
V. DISPOSIZIONI FINALI	6
Art. 15 Spese.....	6
Art. 16 Versamento delle indennità	7
Art. 17 Entrata in vigore	7
Art. 18 Disposizioni transitorie.....	7

I. PREMESSA

Art. 1 Premessa

In base all'art. 29. B. cifra 2 dello Statuto comunale, il Consiglio comunale emana il regolamento che regola la retribuzione di autorità, commissioni e impiegati comunali.

II. AUTORITA'

Art. 2 Consiglio comunale

I membri che presenziano alle riunioni plenarie del Consiglio comunale ricevono un'indennità di fr. 50.- a seduta.

Art. 3 Sindaco

¹ Il Sindaco, come da art. 33 dello Statuto comunale, svolge la sua funzione a tempo parziale.

² Il grado d'impiego è stabilito dal Municipio all'inizio di ogni legislatura, dopo aver sentito il parere del Sindaco. E' possibile modificare il grado d'impiego per l'anno successivo con un preavviso di almeno tre mesi.

³ Per la retribuzione fa stato la classe 19 (diciannove), scatto d'anzianità 3 (tre) della scala degli stipendi utilizzata dal Cantone dei Grigioni fino al 2007, con l'aggiornamento dell'indennità di rincaro accordata annualmente dal Cantone ai propri collaboratori. Lo scatto annuale d'anzianità non è concesso e rimane fisso.

La retribuzione prevista nella classe di stipendio è rapportata al grado d'impiego, con l'aggiunta della tredicesima mensilità.

⁴ La retribuzione copre tutte le prestazioni nell'adempimento della funzione. Prestazioni straordinarie effettuate oltre il grado d'impiego stabilito non danno diritto a una retribuzione supplementare.

Il Sindaco è tenuto ad allestire un rapporto settimanale delle prestazioni e delle ore effettuate.

⁵ Le indennità per lavoro notturno o festivo non sono concesse, così come i congedi pagati per anzianità di servizio.

⁶ Per tutte le altre prestazioni fanno stato le disposizioni della legislazione cantonale sul personale.

Art. 4 Municipali

¹ L'onorario annuale dei Municipali è di fr. 6'600.- (seimilaseicento).

² Il Vice Sindaco riceve un supplemento d'onorario di fr. 600.- (seicento).

³ L'onorario globale retribuisce le seguenti prestazioni:

- a) le sedute ordinarie e straordinarie del Municipio;
- b) la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, alle riunioni delle Commissioni permanenti del Consiglio comunale e la rappresentanza alle manifestazioni fuori dall'orario normale di lavoro;
- c) lo studio degli atti e il disbrigo usuale giornaliero delle pratiche amministrative;
- d) la collaborazione durante le votazioni e le elezioni cantonali e federali.

⁴ Tutte le altre prestazioni sono retribuite con un'indennità oraria di fr. 35.-.

III. COMMISSIONI E UFFICIO ELETTORALE

Art. 5 Commissioni comunali

1 Ai membri, per le sedute delle rispettive commissioni, è corrisposta un'indennità oraria di fr. 35.-.

2 Il Presidente della Commissione tiene il controllo delle presenze.

Art. 6 Ufficio elettorale

La presenza ai seggi elettorali, in occasione di elezioni e votazioni comunali, compreso l'eventuale spoglio, è retribuita con un'indennità di fr. 50.- per singola votazione.

IV. DIPENDENTI COMUNALI

Art. 7 Dipendenti comunali

1 Ai dipendenti comunali previsti dall'Organico comunale si applicano le disposizioni seguenti. Per quanto non regolato dalle stesse, si applicano la legge sul personale del Cantone dei Grigioni e le relative disposizioni di applicazione di volta in volta in vigore.

2 Per gli ausiliari e per i rimanenti dipendenti comunali valgono le disposizioni contrattuali dei relativi contratti di assunzione e si applicano per analogia le norme del Codice delle obbligazioni.

3 Il rapporto d'impiego dei docenti delle scuole elementari e della scuola dell'infanzia è disciplinato dalla legislazione cantonale e comunale in materia.

Art. 8 Natura dell'impiego e autorità competenti

1 Il rapporto di lavoro è di diritto pubblico.

2 L'assunzione, l'incarico, la disdetta e le decisioni in materia di diritto sul personale competono al Municipio.

Art. 9 Disdetta ordinaria

1 La disdetta da parte del Comune dopo il periodo di prova presuppone un motivo oggettivo sufficiente, in particolare:

- a) la violazione di obblighi legali o contrattuali derivanti dal rapporto di lavoro;
- b) prestazioni insufficienti o comportamento insoddisfacente;
- c) l'assenza o il venir meno dell'idoneità all'adempimento del lavoro;
- d) il venir meno o il mancato adempimento alle condizioni di assunzione;
- e) la carente disponibilità a svolgere un altro lavoro esigibile;
- f) la carente disponibilità a una ricollocazione della funzione, oggettivamente giustificata ed esigibile;
- g) la soppressione dell'impiego e l'adeguamento dell'impiego a mutate condizioni organizzative, aziendali o economiche.

Art. 10 Orario di lavoro

Nell'ambito delle ore settimanali fissate dalle disposizioni cantonali, il Municipio emana disposizioni inerenti l'orario di lavoro.

Art. 11 Premi dell'assicurazione indennità malattia e infortuni

1 Il diritto al salario in caso di malattia o infortunio è stabilito dalle disposizioni del diritto cantonale. Il Comune stipula una o più assicurazioni a copertura dei primi 720 giorni d'inabilità lavorativa.

2 I premi per l'assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia vengono corrisposti in ragione di ½ ciascuno dal Comune e dal dipendente. I premi inerenti l'assicurazione infortuni professionali vengono corrisposti dal Comune, i premi per l'assicurazione infortuni non professionali sono a carico dei dipendenti.

Art. 12 Retribuzione

1 Il Municipio classifica le funzioni attribuendo alle stesse sino a 2 (due) classi di stipendio definite dal diritto cantonale.

2 La classe di funzione si ottiene dopo almeno un anno di esperienza maturata nel settore specifico dalla data d'inizio e aver dato prova di capacità, efficienza e completa autonomia nello svolgimento delle proprie mansioni.

3 Nel fissare lo stipendio iniziale, il Municipio può tener conto di precedenti attività in una funzione uguale o simile e computare in parte o del tutto gli anni di servizio prestati. Quando non c'è computo di anni di servizio il salario iniziale corrisponde al minimo della relativa classe di stipendio.

Art. 13 Adeguamento del salario

1 Il Municipio stabilisce lo stipendio dei dipendenti comunali alla fine di ogni anno per il 1. gennaio successivo. Può essere concesso uno scatto salariale quale riconoscimento dell'anzianità di servizio, a condizione che il rendimento e il comportamento del dipendente durante l'anno siano stati soddisfacenti.

2 In considerazione della situazione finanziaria del Comune e della situazione economica generale, dell'evoluzione degli stipendi nelle amministrazioni pubbliche e nell'economia privata, nonché della precedente evoluzione dello stipendio del collaboratore, il Municipio può decidere di non concedere adeguamenti del salario, rispettivamente concedere più di uno scatto di adeguamento.

Art. 14 Aumenti e riduzioni straordinari dello stipendio

1 In caso di prestazioni particolarmente buone o per motivi importanti, il Municipio può procedere ad aumenti di stipendio.

2 Il Municipio può ridurre la remunerazione se le prestazioni sono insufficienti, oppure il comportamento essenziale per lo svolgimento della funzione non soddisfa le esigenze fissate nel contratto di lavoro o nel relativo capitolato.

V. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 Spese

Tutte le spese effettivamente sostenute nell'adempimento di compiti di servizio sono rimborsate come da rispettive disposizioni cantonali in vigore, escluse le spese per il raggiungimento della sede amministrativa di Mesocco.

Art. 16 Versamento delle indennità

1 Il versamento degli onorari globali annui del Sindaco e dei Municipali avviene, se non sia convenuto altrimenti, in rate mensili.

2 Gli onorari dei membri delle Commissioni sono versati una volta l'anno, entro la fine di gennaio dell'anno seguente.

3 Per il versamento degli stipendi agli impiegati comunali fa stato la regola adottata dal Cantone.

Art. 17 Entrata in vigore

1 Questo regolamento entra in vigore retroattivamente il 1° luglio 2015.

2 Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento per la retribuzione di autorità, commissioni, funzionari, impiegati e dipendenti comunali del 2 novembre 2000.

Art. 18 Disposizioni transitorie

1 Gli onorari annuali globali per il periodo gennaio-giugno 2015 sono versati sulla base del regolamento in vigore dal 1° gennaio 2001 e quelli per il periodo luglio-dicembre 2015 sulla base del presente regolamento.

Approvato dal Consiglio comunale nella sua seduta del 24 agosto 2015